Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-701 X

C 178

34° anno 9 luglio 1991

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
91/C 178/01	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riunit in sede di Consiglio, del 21 giugno 1991, concernente un programma di azione comunitaria in materia di sicurezza stradale	2
	Commissione	
91/C 178/02	ECU	. 2
91/C 178/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo	
91/C 178/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	
91/C 178/05	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari	l L
91/C 178/06	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	
		'segue)
	Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.	

Corte di giustizia

.

CORTE DI GIUSTIZIA

	CONTE DI GIOCILE	
91/C 178/07	Ordinanza del presidente della Corte, del 3 maggio 1991, nelle cause C-372/90 P, C-372/90 P-R e C-22/91 P: Samenwerkende electriciteits-produktiebedrijven NV contro Commissione delle Comunità europee (Radiazione)	8
91/C 178/08	Ordinanza del presidente della Corte, dell'8 maggio 1991, nella causa C-356/90 R: Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti alla costruzione navale — Massimale comune)	8
91/C 178/09	Causa C-129/91: Ricorso della Emerald Meats Limited contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 maggio 1991	9
91/C 178/10	Causa C-137/91: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica presentato il 7 maggio 1991	10
91/C 178/11	Causa C-140/91 e C-141/91: Domande di pronunzia pregiudiziale proposte dalla Pretura circondariale di Bologna (sezione controversie del lavoro) nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra Suffritti Mauro e Fiori Giacomo contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	11
91/C 178/12	Causa C-142/91: Ricorso promosso il 27 maggio 1991 dalla Gebag BV contro la Commissione delle Comunità europee	11
91/C 178/13	Causa C-147/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Penal n. 4 di Alicante, Spagna, con ordinanza 16 maggio 1991, nella causa Ministe- rio Fiscal e Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobilaria contro Michele Ferrer Laderer	12
91/C 178/14	Cause C-149/91 e C-150/91: Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal de grande instance di Pau (prima sezione), con sentenze 28 maggio 1991, nelle cause Società Sanders Adour SNC e, rispettivamente, Società Guyomarc'h Orthez Nutrition Animale SA contro il Direttore dei servizi fiscali	12
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
91/C 178/15	Causa T-41/91: Ricorso presentato il 4 giugno 1991 da Marie-Josée Denuit contro Parlamento europeo	13
91/C 178/16	Cancellazione dal ruolo della causa T-9/91	13
91/C 178/17	Cancellazione dal ruolo della causa T-17/91	13
	II Atti preparatori	
	1 1	

Numero	d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

III Informazioni

\sim		•	
Co	mmi:	SSIO	ne

91/C 178/18	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	14
91/C 178/19	Informazione sulle attività comunitarie previste relative all'esecuzione del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali	15
91/C 178/20	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regola- mento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	16

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 21 giugno 1991

concernente un programma di azione comunitaria in materia di sicurezza stradale

(91/C 178/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E I RAP-PRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 13 marzo 1984, sull'adozione di un programma di misure comunitarie volte a promuovere la sicurezza stradale (¹) e la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1984 (²), concernente, tra l'altro, l'anno 1986 della sicurezza stradale nella Comunità;

vista la relazione del Parlamento europeo del 1987 sull'anno della sicurezza stradale;

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio del 9 gennaio 1989, dal titolo «La sicurezza stradale: una priorità per la Comunità europea»;

considerando che è prevedibile un aumento della circolazione stradale, in particolare a seguito del completamento del mercato interno nel 1992;

considerando che le sofferenze umane e i costi sociali occasionati dagli incidenti stradali che provocano ogni anno la morte di oltre cinquantamila persone e il ferimento di più di un milione e mezzo di persone costituiscono una situazione inaccettabile sia dal punto di vista morale e politico che sotto il profilo economico e sociale;

considerando che nel contesto sopraindicato è necessario esplicare un impegno particolare ai fini del miglioramento della sicurezza stradale in tutti i settori interessati

alla lotta contro gli incidenti stradali, comprese la costruzione e l'attrezzatura dei veicoli;

considerando che occorre agire a livello comunitario per rinforzare le azioni nazionali, quando l'azione comune promette di essere più efficace delle misure adottate dai singoli Stati membri senza coordinamento,

RIBADISCONO l'importanza del miglioramento della sicurezza nei trasporti, segnatamente nei trasporti stradali;

CHIEDONO alla Commissione di elaborare ed attuare un programma comunitario di misure concrete destinate a realizzare nuove iniziative comuni e a ravvicinare gli esperimenti attualmente effettuati a livello nazionale nei vari settori d'azione e di ricerca interessati alla lotta contro gli incidenti stradali e le conseguenze per le vittime di tali incidenti;

INVITANO la Commissione a riunire un gruppo di lavoro ad alto livello composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, incaricato di definire gli obiettivi e le modalità di realizzazione di detto programma, tenendo conto delle azioni e degli studi precedentemente effettuati nonché delle iniziative in corso in questo settore;

RITENGONO che il gruppo di lavoro debba valutare il rapporto costo/vantaggi delle misure di cui è previsto l'inserimento nel programma in questione;

INVITANO la Commissione a presentare al Consiglio, anteriormente al dicembre 1991, una relazione corredata, se del caso, di prime proposte in vista dell'esecuzione del programma in parola dal 1992 in poi.

⁽¹⁾ GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. C 341 del 21. 12. 1984, pag. 1.

COMMISSIONE

ECU (1)

8 luglio 1991
(91/C 178/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussem-		Scudo portoghese	179,440
burghese	42,2813	Dollaro USA	1,13347
Marco tedesco	2,05419	Franco svizzero	1,77275
Fiorino olandese	2,31341	Corona svedese	7,42786
Sterlina inglese	0,696364	Corona norvegese	8,01761
Corona danese	7,94393	Dollaro canadese	1,29714
Franco francese	6,96801	Scellino austriaco	14,4563
Lira italiana	1529,34	Marco finlandese	4,90906
Sterlina irlandese	0,767362	Yen giapponese	157,246
Dracma greca	224,722	Dollaro australiano	1,47895
Peseta spagnola	129,354	Dollaro neozelandese	1,99414

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1). Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo

(91/C 178/03)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990 (1), la Commissione comunica che sono stati raggiunti i massimali tariffari comunitari seguenti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale
10.0030	- Oli pesanti - Oli da gas destinati ad altri usi - Oli combustibili destinati ad altri usi - Oli lubrificanti ed altri destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo destinati ad altri usi	Venezuela	574 875 t
10.0080	Carbonato di sodio ed idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	Polonia	3 780 000 ecu
10.0245	Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti – altri	Ungheria	242 000 ecu
10.0250	Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	Messico	662 000 ecu
10.0457	Polimeri di stirene, in forme primarie Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto di polimeri di stirene di prodotti di polimerizzazione di addizione	Messico	4 520 000 ecu
10.0590	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti – Guanti e muffole – altri – – di protezione per qualunque mestiere	Pakistan	5 789 000 ecu
10.0670	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Tailandia	4 200 000 ecu
10.0670	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Indonesia	4 200 000 ecu
10.0902	Altri viti e bulloni con capocchia con esagono sporgente, di altri acciai con resistenza alla trazione inferiore a 800 MPa	Cina	831 000 ecu
10.1263	Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili	Cina	2 315 000 ecu

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(91/C 178/04)

Data di approvazione: 24 aprile 1991

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: NN 10/91

Titolo: Aiuti agli armatori per la costruzione e la trasformazione di navi

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti alla costruzione e alla trasformazione di navi

Base giuridica: Investeringspremieregeling zeescheepvaart 1991/1992

Bilancio: -

Intensità dell'aiuto: 5 %

Durata: 2 anni

Condizioni: —

Data di approvazione: 24 aprile 1991

Stato membro: Spagna — Aragona, provincia di Teruel

Aiuto n.: NN 12/91

Titolo: Aiuti a favore di Pyrsa

Obiettivo dell'aiuto: Finanziare gli investimenti di una nuova società

Base giuridica: Ley 50/1985 de 27 de Diciembre; Real Decreto 491/1988 de 6 de Mayo ; Ley 6/1989 de 5 de Junio de la Comunidad Autónoma de Aragón; Ley 6/1990 de 20 de Junio de

la Comunidad Autónoma de Aragón

Bilancio: —

Intensità dell'aiuto: 52,44 %

Durata: Caso ad hoc

Condizioni: —

Data di approvazione: 7 maggio 1991

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 43/91

Titolo: Aiuti agli armatori a favore della costruzione navale

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti alla costruzione navale

Base giuridica: Subsidieregeling in zeescheepsnieuwbouw

Bilancio: —

Intensità dell'aiuto: — 1990: 12,3 % (massimo)

- 1991: 9,1 % (massimo)

Durata: 3 anni

Condizioni: —

Data di approvazione: 7 maggio 1991

Stato membro: Grecia, Tessaglia

Aiuto n.: N 148/91

Titolo: Aiuti agli investimenti

Obiettivo dell'aiuto: Riduzione dei costi e miglioramento della qualità dei prodotti

Base giuridica: Ενίσχυση επένδυσης στα πλαίσια του Ν. 1262/82

Bilancio: —

Intensità dell'aiuto: 42 %

Durata: Caso ad hoc

Condizioni: --

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(91/C 178/05)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1º marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 71

Data della decisione della Commissione: 1º luglio 1991

(ECU/100 kg)

	Formula	1	A/C	;_D		В	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori	
	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova		_			
Prezzo	≥ 82 90	Concentrato			_		
minimo	Burro < 82 %	Nello stato in cui si trova	_	_		_	
	02 70	Concentrato	_	_	_		
Cai	izione di tras	formazione	_		-		
	Burro ≥ 82 %		153	150	_	130	
Importo	Burro < 82 %		149	146			
massimo dell'aiuto	Burro concentrato		200	200 195		171	
	Crema				55	_	
	Burro		184	_		_	
Cauzione di trasfor-	Burro conce	ntrato	240		209		
mazione	Crema	•	_		66`		

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)

(91/C 178/06)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Destinazione del burro	Prezzo massimo d'acquisto	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	92	2. 7. 1991	Burro con tenore di materie grasse inferiore a 82 %: — Spagna — Altri Stati membri Burro con tenore di materie grasse uguale o superiore a 82 %: — Spagna — Altri Stati membri	275,87 267,57		

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	31	1. 7. 1991	210	252

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto	
Regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento (GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 65)	4	1. 7. 1991	Spagna: 191,93 Portogallo: 195,52 Altri Stati membri: 163,29	

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

del 3 maggio 1991

nelle cause C-372/90 P, C-372/90 P-R e C-22/91 P: Samenwerkende electriciteits-produktiebedrijven NV contro Commissione delle Comunità europee

(Radiazione)

(91/C 178/07)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause C-372/90 P, C-372/90 P-R e C-22/91 P, Samenwerkende electriciteits-produktiebedrijven NV, società di diritto olandese, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv. M. Van Empel e O. W. Brouwer, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. B. J. Drijber), avente ad oggetto l'impugnazione proposta contro l'ordinanza emessa il 21 novembre 1990 in sede di procedimento sommario dal presidente del Tribunale di primo grado nella causa T-39/90 R (¹), il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato, il 3 maggio 1991, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1. Le cause C-372/90 P, C-372/90 P-R e C-22/91 P sono cancellate dal registro della Corte.
- 2. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

dell'8 maggio 1991

nella causa C-356/90 R: Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Aiuti alla costruzione navale — Massimale comune)

(91/C 178/08)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-356/90 R, Regno del Belgio (agenti: J. Devadder, assistito dagli avvocati E. Marissens e P. Devers) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: T. F. Cusack e B. S. Drijber), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 4 luglio 1990, 90/627/CEE, relativa ai crediti concessi dalle autorità belghe a due armatori per l'acquisto di una nave GLP di 34 000 m' e di due navi frigorifero ('), il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso, l'8 maggio 1991, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1. La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2. Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU n. C 269 del 25. 10. 1990. GU n. C 316 del 15. 12. 1990.

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 29. 1. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 338, pag. 21.

Ricorso della Emerald Meats Limited contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 maggio 1991

(Causa C-129/91)

(91/C 178/09)

Il 9 maggio 1991 la Emerald Meats Limited, con sede in Emerald House, 8 Herbert Street, Dublino, con gli avvocati John Ratliff, Barrister of the Middle Temple, ed Elisabethann Wright, Barrister of the Inn of Court of Northern Ireland, associati allo studio Stanbrook and Hooper, 42, rue du Taciturne, B-1040 Bruxelles, istruiti dall'avv. John Lavery, dello studio Lavery, Kirby & Company Solicitor, Main Street, Blackrock, Co. Dublino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stanbrook and Hooper, 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione adottata in base all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3885/90 della Commissione (¹), che stabilisce entro quali limiti vadano accolte le domande presentate in virtù di detto regolamento per quote destinate ad importatori tradizionali e a nuovi importatori;
- annullare il regolamento (CEE) n. 519/91 del Consiglio (²) in quanto detto regolamento dà esecuzione alla decisione della Commissione adottata in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3885/90, ed entrambi gli atti:
 - a) assegnano le rispettive quote GATT per il 1991, senza disporre che la Emerald Meats Limited («Emerald Meats») ottenga la quota che le spetta per il 1991;
 - b) confermano e ribadiscono l'erronea condotta dell'Irish Department of Agriculture («The Irish Department») tramite la stessa condotta della Commissione, in quanto questa condotta lascia intendere che:
 - vi erano «duplici domande» per le spettanze della Emerald Meats quanto alle quote del 1988 e del 1989 nonostante fosse palese il contrario e
 - continua a trasparire la convinzione che gli «altri istanti» potevano avere il diritto di riven-
- (¹) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 136.

dicare la quota GATT 1991 fondata sulle importazioni del 1990, pur se la Commissione ha già riconosciuto che la Emerald Meats va considerata l'importatore dei quantitativi d'assegnazione richiesti nel 1990.

- c) dispongono che le relative licenze di importazione non devono venir rilasciate prima che si siano pronunciati i giudici nazionali, il che impedirà alla Emerald Meats di avvalersi delle sue spettanze sulle quote GATT, e probabilmente farà sì che non venga sfruttata la quota nel 1991;
- d) vietano il rilascio di licenze di importazione fino alla conclusione dei processi pendenti dinanzi ai giudici nazionali, salvo che venga prestata una garanzia equivalente al prelievo aumentato del 10 %, prescrizione illegittima e irragionevole nella situazione specifica e che discrimina arbitrariamente la Emerald Meats; e
- e) possono contenere dati inesatti;
- condannare al risarcimento la Comunità europea per il danno che la Emerald Meats ha subito e subirà per effetto del comportamento della Commissione e della sua carenza nell'amministrare e gestire le assegnazioni fra il 1991 di detta quota tariffaria comunitaria in conformità della disciplina comunitaria;
- riconoscere gli interessi su detto risarcimento;
- condannare la Commissione alle spese processuali.

Mezzi e principali argomenti

- La decisione della Commissione adottata in forza dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3885/90 e del regolamento (CEE) n. 519/91 è incompatibile con il trattato CEE in quanto:
 - 1. La Commissione non può legittimamente adottare una decisione ed adottare un regolamento che assegna le quote GATT per il 1991 agli operatori interessati e quindi disporre che non vengano rilasciate licenze ad alcuni istanti durante il decorso di un procedimento, sicché la Emerald Meats non può fruire delle proprie spettanze alla pari degli altri istanti. Non è questo il modo di amministrare un sistema di quote comunitarie;
 - 2. gli atti della Commissione si basano sull'erroneo presupposto che vi siano «duplici» domande. Non vi sono «duplici» domande di questo tipo per i quantitativi di riferimento in questione. Solo la

⁽²⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 12.

domanda della Emerald Meats era quella valida. Per di più il comportamento della Commissione conferma e corrobora gli atti erronei dell'Irish Department, in quanto esso lascia intendere che:

- vi erano duplici domande per le spettanze della Emerald Meats quanto alle quote del 1988 e del 1989, nonostante fosse palese il contrario, e
- continua a trasparire la convinzione che gli «altri istanti» potevano venir autorizzati a rivendicare quote del GATT per il 1991 in base alle importazioni del 1990, pur se la Commissione ha già riconosciuto che la Emerald Meats va considerata importatore delle spettanze rivendicate nel 1990.

Inoltre la Commissione non disponeva di alcuna prova che vi fossero duplici domande allorché ha preso queste iniziative. Stando così le cose, la Commissione non avrebbe dovuto istituire il sistema delle «duplici domande» nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/91, ma avrebbe dovuto controllare le informazioni in merito e assicurarsi che la Comunità non avrebbe fatto nulla per privare ulteriormente l'Emerald Meats delle sue spettanze.

- 3. Il modo di vedere della Commissione, secondo il quale le spettanze della Emerald Meats potevano venir poste in aspettativa fino all'esito del procedimento dinanzi al giudice nazionale è illecito e può far sì che le spettanze della Emerald Meats non possano venir sfruttate nel 1991.
- 4. La Commissione ha agito illecitamente prescrivendo la prestazione di una garanzia pari all'importo del prelievo aumentato del 10 % allorché si richiedono licenze nell'ambito del piano di quote del GATT disciplinato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/91. Questo presupposto è irragionevole nella situazione specifica, poiché blocca le importazioni della Emerald Meats, che non ha i mezzi per fornire tale garanzia.
- 5. I dati di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 519/91 contengono probabilmente inesattezze.

— La Emerald Meats non chiede un secondo risarcimento per i danni già liquidati nella causa C-106/90 (¹). La domanda di risarcimento viene esperita in quanto nuovi atti della Commissione hanno arrecato nuovo pregiudizio alla Emerald Meats.

(1) GU n. C 126 dal 22. 5. 1990, pag. 3.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica presentato il 7 maggio 1991

(Causa C-137/91)

(91/C 178/10)

Il 7 maggio 1991 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Dimitrios Goloussis e dalla signora Lilian Tan, dipendente del ministero della giustizia dei Paesi Bassi, distaccata presso il servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Wagner, Kirchberg, ha promosso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso nei confronti della Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica:

- a) non presentando alla Commissione i documenti informativi ad essa richiesti,
- b) applicando alle imprese che importano come esclusivisti registratori di cassa elettronici che contengono al momento della produzione un valore aggiunto in Grecia almeno pari al 35 %.

è contravvenuta agli obblighi che le impongono gli articoli 5 e 30 del trattato CEE.

Mezzi e principali argomenti

 Inosservanza degli obblighi ex articolo 5 del trattato CEE.

In virtù dell'articolo 5 del trattato CEE, gli Stati membri devono facilitare alla Comunità il perseguimento della sua missione. La Corte ha dichiarato che, nell'ambito di detto loro obbligo, gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni chiare e precise. L'inosservanza di questo obbligo legittima l'instaurazione del procedimento ex articolo 169 del trattato.

Inosservanza dell'obbligo ex articolo 30 del trattato CEE.

In base agli elementi in possesso della Commissione, non smentiti dalle autorità greche, con disposizioni legislative del 1988 viene imposto alle imprese di equipaggiarsi solo con registratori di cassa elettronici approvati dal ministero dell'economia. Questa approvazione viene rilasciata solo se le dette macchine hanno acquisito un valore aggiunto in Grecia pari ad almeno il 35 %. Questo provvedimento ostacola lo scambio intracomunitario e deve quindi considerarsi come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.

Domande di pronunzia pregiudiziale proposte dalla Pretura circondariale di Bologna (sezione controversie del lavoro) nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra Suffritti Mauro e Fiori Giacomo contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-140/91 e C-141/91)

(91/C 178/11)

Con ordinanze 25 gennaio 1991 (pervenute alla cancelleria della Corte il 27 maggio 1991) emanate nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra Suffritti Mauro e Fiori Giacomo contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la Pretura circondariale di Bologna (sezione controversie del lavoro) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione della efficacia e della applicabilità delle disposizioni della direttiva 80/987/CEE del Consiglio (¹) alla controversia tra le parti, nei termini di cui alla motivazione (²).

Ricorso promosso il 27 maggio 1991 dalla Gebag BV contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-142/91)

(91/C 178/12)

Il 27 maggio 1991 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato promosso un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee da parte della Cebag BV con sede in Zwolle, rappresentata dagli avvocati J. M. E. Feije e H. J. Bronkhorst, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del sig. J. Loesch, 8 rue Zithe

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- condannare la Comunità nonché la Commissione delle Comunità europee a versare ai ricorrenti l'importo di 104 508,61 ecu aumentato degli interessi, a norma delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2200/87 (¹);
- annullare interamente o quanto meno in parte nonché dichiarare nulla la decisione della Commissione contenuta nel suo telex del 27 marzo 1991 indirizzato alla ricorrente con il n. 1086094532;
- corredare l'una e l'altra misura dei provvedimenti che la vostra Corte giudicherà opportuni;
- condannare la Comunità a porre del pari a carico della Commissione le spese incontrate dalla ricorrente in connessione con il presente procedimento.

Mezzi e principali argomenti

La ricorrente osserva che la Commissione ha ingiustamente incamerato l'importo indicato nelle conclusioni in quanto l'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 prevede solo che venga incamerato un importo in caso di svincolo della garanzia indicata all'articolo 12 e che un incameramento dopo lo svincolo della garanzia non ha alcun fondamento giuridico. Anche le rimanenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2200/87 o i regolamenti specifici (CEE) n. 151/90, (CEE) n. 419/90 e (CEE) n. 840/90 non possono costituire alcuna giustificazione dell'acquisizione di importi come sostenuto dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 283 del 28. 10. 1980, pag. 23.

⁽²⁾ I ricorrenti affermano la applicabilità diretta da parte del giudice della direttiva 80/987/CEE, in ordine alla domanda di ottenere dal fondo di garanzia istituito presso l'INPS il pagamento della indennità di anzianità maturata al tempo delle dimissioni dalla società, avvenute dopo la emanazione della direttiva, e prima della promulgazione della legge istitutiva del fondo di garanzia.

⁽¹) Regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Penal n. 4 di Alicante, Spagna, con ordinanza 16 maggio 1991, nella causa Ministerio Fiscal e Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobilaria contro Michele Ferrer Laderer

(Causa C-147/91)

(91/C 178/13)

Con ordinanza 16 maggio 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 maggio 1991, nella causa Ministerio Fiscal e Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobilaria contro Michele Ferrer Laderer, il Juzgado de lo Penal n. 4 di Alicante ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1. Se sia valido l'articolo 1 del decreto 4 dicembre 1969 e del regio decreto n. 1464/88, con cui si dispone che sono attività proprie degli agenti immobiliari la mediazione nella compravendita e permuta di beni immobili rustici e urbani, i prestiti con garanzia ipotecaria su questi ultimi, le locazioni di detti immobili e le cessioni di detti contratti anche per immobili non adibiti ad uso abitativo, le prestazioni di consulenza circa il valore alla vendita, alla cessione od alla cessione della locazione di detti beni, alla luce di quanto disposto dagli articoli 3, 2 e 5 della direttiva 67/43/CEE, determinando se, dalla sua entrata in vigore, uno Stato membro possa attribuire nel settore immobiliare ad una determinata categoria professionale l'esclusività dell'esercizio di tali attività.
- 2. Se uno Stato membro possa in qualche modo limitare od escludere l'applicazione di detta direttiva.
- 3. Se, considerato quanto stabilito dalle direttive invocate, lo Stato spagnolo possa esigere dai cittadini di altri Stati membri titoli o prove come quelle che si richiedono in Spagna per poter accedere al Colegio de Agentes de la Propriedad Inmobiliaria ed essere così

abilitati all'esercizio delle attività sopra elencate, quando il possesso di tali requisiti non sia imposto agli interessati per l'esercizio delle suddette attività nei paesi di cui sono cittadini.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal de grande instance di Pau (prima sezione), con sentenze 28 maggio 1991, nelle cause Società Sanders Adour SNC e, rispettivamente, Società Guyomarc'h Orthez Nutrition Animale SA contro il Direttore dei servizi fiscali

(Cause C-149/91 e C-150/91)

(91/C 178/14)

Con sentenze 28 maggio 1991, pervenute nella cancelleria della Corte il 3 giugno 1991, nelle cause Società Sanders Adour SNC e, rispettivamente, Società Guyomarc'h Orthez contro il Direttore dei servizi fiscali, il Tribunal de grande instance di Pau (prima sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se la tassa d'immagazzinaggio stabilita dai decreti 23 agosto 1982, n. 82-732, e 17 agosto 1987, n. 87-676, possa essere qualificata tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale o, in alternativa, imposizione interna discriminatoria ai sensi dell'articolo 95 del trattato istitutivo della CEE.
- Se possa essere ritenuta in contrasto con le norme della politica agricola comune, perché il suo ricavato serve a coprire spese nazionali d'immagazzinaggio.
- Se possa essere qualificata, a causa della destinazione del suo ricavato e dei meccanismi di rimborso, aiuto pubblico vietato dall'articolo 92 del medesimo trattato.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ricorso presentato il 4 giugno 1991 da Marie-Josée Denuit contro Parlamento europeo

(Causa T-41/91)

(91/C 178/15)

Il 4 giugno 1991 la sig.ra Marie-Josée Denuit, residente a Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Aloyse May, del foro di Lussemburgo, 31 Grand'Rue, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile in quanto presentato nelle forme e nei termini previsti dallo statuto;
- dichiarare non fondata la decisione adottata dall'AIPN del Parlamento europeo in data 5 marzo 1991 e pertanto annullarla;
- dichiarare che la ricorrente ha il diritto di ottenere il saldo creditore del conto di garanzia aperto a suo nome dal Parlamento europeo con interessi e spese dal 31 dicembre 1982, data di cessazione dal servizio della ricorrente e di ottenere una dichiarazione di discarico per l'esercizio 1982 in relazione alle responsabilità della ricorrente alla tesoreria generale del Parlamento europeo;
- condannare il Parlamento europeo alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata, con cui si rifiuta di versare il saldo creditore del conto di garanzia speciale aperto a nome della ricorrente, a causa della mancanza della dichiarazione di discarico ai contabili per l'esercizio 1982 per l'importo rappresentante il deficit di cassa (amministrazione dei delegati) accertato nel corso dell'esercizio di cui trattasi, deve essere ritenuto privo di giustificazione e di fondamento, non avendo la ricorrente alcuna responsabilità e non potendosi verificare nessuna conseguenza pregiudizievole per la convenuta dalla liquidazione del saldo citato. A questo

proposito rileva che le sue mansioni erano del tutto diverse dalle mansioni svolte dal contabile principale e responsabile; infatti la ricorrente in quanto contabile subordinata doveva solamente supplire ad un'eventuale assenza del contabile per firmare un ordine di pagamento relativo soltanto alla tesoreria generale e non disponeva di nessun potere di firma in ordine alla tesoreria delegata.

Cancellazione dal ruolo della causa T-9/91 (1)

(91/C 178/16)

Con ordinanza 30 maggio 1991 il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (terza sezione) ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-9/91 — Véronika Berera contro Commissione delle Comunità europee.

(1) GU n. C 61 del 9. 3. 1991.

Cancellazione dal ruolo della causa T-17/91 (1)

(91/C 178/17)

Con ordinanza 30 maggio 1991 il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (terza sezione) ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-17/91 — Gisèle Hottat contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 101 del 18. 4. 1991.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(91/C 178/18)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

2 luglio 1991

Decisione/ Regolamento (CEE) n.	Azione n.	Par- tita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio conse- gna	Nu- mero dei concor- renti	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudica- zione (ECU/t)
Dec. Com. 10. 6. 1991	1346-1347/90 318-319/90 1341-1345/90	E F	ONG/ ONG/	HCOLZ HCOLZ		EMB EMB	2 2	Vandemoortele — Izeghem (B) Vandemoortele — Izeghem (B)	611,08 611,08
1493/91	1192/90 1193/90 1194/90	A B B	Egitto Egitto Egitto	HTOUR HTOUR HTOUR		EMB EMB EMB	4 3 3	Cebag — Zwolle (NL) n.a. n.a.	646,49
Dec. Com. 21. 6. 1991	533-534/91 535/91 536/91	A B C	ONG/Sudan ONG/Etiopia ONG/Sudan	HCOLZ HCOLZ HCOLZ	1 500	EMB EMB EMB	3 3 3	n.a. (¹) n.a. (¹) Cebag — Zwolle (NL)	602,16
Dec. Com. 21. 6. 1991	543/91	A	ONG/Sudan	SU	325	ЕМВ	4	Zuckerhandelsunion — Berlin (D)	285,75
Dec. Com. 24. 6. 1991	1323/90 407/91	A B	Etiopia ONG/Sudan	BLT BLT	15 000 5 480	DEB EMB	6	n.a. (¹) Cie. Conti France — Levallois Perret (F)	n.a. (¹) 97,95

n.a.: Fornitura non aggiudicata. (1) Seconda gara: 9. 7. 1991.

ME:

SOR:

BLT:	Frumento tenero
FBLT:	Farina di frumento tenero
RIZ:	Riso
CBL:	Riso lavorato a grani lunghi
CBM:	Riso lavorato a grani medi
CBR:	Riso lavorato a grani tondi
BRI:	Rotture di riso
FHAF:	Fiocchi d'avena
SU:	Zucchero
SUB:	Zuccheri bianchi

Frumento segalato

Sorgo

FMAI:	Farina di granturco
GMAI:	Semola di granturco
SMAI:	Semola di granturco
LENP:	Latte intero in polvere
LEP:	Latte scremato in polvere
LEPv:	Latte scremato in polvere vitaminizzato
CT:	Concentrato di pomodoro
B:	Burro
BO:	Butteroil

Frumento duro

Granturco

Semolino di frumento duro

DUR:

GDUR: MAI:

Olio d'oliva Olio di colza raffinato HOLI: HOLI: HCOLZ: HPALM: HTOUR: CB: RsC: Olio di palma semiraffinato Olio di girasole raffinato Corned beef Uva secca di Corinto PA: FEQ: FMA:

Ova secca di Corinto
Paste alimentari
Favette (Vicia Faba Equina)
Fave (Vicia Faba Major)
Reso porto di sbarco — franco banchina
Reso porto d'imbarco — ex-ship
Reso porto d'imbarco DEB: Den: EMB:

DEST: Franco destino

Informazione sulle attività comunitarie previste relative all'esecuzione del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali

(91/C 178/19)

Il 23 aprile 1990, è stata presa una decisione del Consiglio sul terzo programma quadro delle attività comunitarie nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico (1990—1994). In seguito una posizione comune sul programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali (1991—1994) è stata approvata il 6 maggio 1991. Una decisione finale su questo programma sarà presa dal Consiglio solamente dopo la seconda lettura del Parlamento europeo.

Per evitare ritardi nell'esecuzione del programma, la Commissione sta organizzando delle attività relative al primo bando di gara. A questo scopo ha identificato un numero di aree di ricerca da ricoprire in questo bando. Queste aree sono qui sotto elencate e saranno realizzate per mezzo di contratti a costi ripartiti per R & S progetti e azioni concertate. Azioni specifiche sono previste per le PMI: progetti di ricerca cooperativa e premi di fattibilità.

La Commissione fa presente che, parallelamente a tale procedura, si riserva la possibilità di esaminare, valutare e accettare — conformemente alle procedure di deroga previste in tali programmi — eventuali proposte che siano attinenti a più programmi specifici o che per la loro natura, le modalità di esecuzione o l'urgenza che le caratterizza, rivestano un'importanza speciale ai fini di consolidare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale.

Le organizzazioni interessate a partecipare al programma possono prendere nota di queste aree in modo da prepararsi alla partecipazione appena sarà pubblicato un bando di gara ufficiale.

Si dovrebbe comunque tener conto che, soggette alla decisione del Consiglio sul programma, alcune aree di ricerca possono essere cambiate e/o aggiunte a quelle qui elencate.

AREA I: MATERIALI — MATERIE PRIME

Materie prime

- Tecnologie di esplorazione
- Tecnologie minerarie
- Processi minerali

Riciclaggio

- Tecnologie di riciclaggio e ricupero dei residui industriali, in particolare metalli non ferrosi
- Riciclaggio, ricupero e riutilizzazione di nuovi materiali

Materiali di struttura

- Compositi metallici ed a matrice metallica
- Ceramiche, compositi a matrice ceramica e nuovi vetri
- Polimeri e compositi a matrice polimerica

Materiali funzionali per applicazioni magnetiche superconduttrici, ottiche, elettriche e biomateriali

- Materiali magnetici
- Materiali superconduttori per alte temperature
- Materiali conduttori elettrici e ionici
- Materiali ottici
- Biomateriali

Materiali convenzionali prodotti in grandi serie

- Materiali d'imballaggio
- Nuovi materiali per l'edilizia

AREA II: PROGETTAZIONE E PRODUZIONE

Progettazione dei prodotti e dei processi

- Mezzi e tecniche innovative
- Metodologie per componenti complessi
- . Facilità di manutenzione ed affidabilità

Produzione

- Mezzi e tecniche per produzioni di alta qualità
- Tecniche di produzione per uso industriale di nuovi materiali
- Approccio integrato per ingegneria chimica e dei processi

Strategie di ingegneria e di gestione per l'intero ciclo di vita del prodotto

- Strategie integrate di progettazione
- Ingegneria
- Fattori umani in ingegneria ed in gestione della produzione

AREA III: SETTORE AERONAUTICO

Attività nel campo della tecnologia aeronautica

- Tecnologie dell'ambiente
- Tecnologie dell'impiego degli aeromobili
- Aerodinamica e aerotermodinamica
- Tecnologie di fabbricazione, dei materiali e delle strutture aeronautiche
- Tecnologie elettroniche aeronautiche (avionica)
- Tecnologie meccaniche, di servitù e di comando

Per ulteriori informazioni a queste aree I e II, vogliate contattare:

Commissione delle Comunità europee, Direzione XII C (BRITE/EURAM), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, tel. (32-2) 235 23 45, telefax (32-2) 235 80 46.

Per ulteriori informazioni su questa area III, vogliate contattare:

Commissione delle Comunità europee, Direzione XII H (Aeronautica), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, tel. (32-2) 235 08 07, telefax (32-2) 235 06 56.

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (1) — Costituzione

(91/C 178/20)

1. Denominazione del gruppo: VERITÜV

Internationale Agentur für Beratungs- und Prüfdienstleistungen Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) zwischen RWTÜV (Deutschland) und Bureau Veritas (Frankreich)

- 2. Data d'immatricolazione del gruppo: 29. 4. 1991
- 3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: Nordrhein-Westfalen

Stato membro: D

Località: D-4300 Essen

- 4. Numero di registro del gruppo: HRA 6164
- 5. Pubblicazione(i):

Titolo completo della pubblicazione: Bundesanzeiger

Nome e indirizzo dell'editore: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Postfach 10 80 06, D-5000 Köln 1

Data di pubblicazione: 28. 5. 1991

Titolo completo della pubblicazione: Handelsblatt Wirtschafts- und Finanzzeitung

Nome e indirizzo dell'editore: Handelsblatt GmbH, Postfach 11 02, D-4000 Düsseldorf 1

Data di pubblicazione: 11. 6. 1991

Titolo completo della pubblicazione: Westdeutsche Allgemeine Zeitung/Neue Ruhr Zeitung

Nome e indirizzo dell'editore: Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co., Essen KG, Postfach 10 41 61, D-4300 Essen

Data di pubblicazione: 11. 5. 1991

Titolo completo della pubblicazione: Wirtschaft und Kammer

Nome e indirizzo dell'editore: Industrie- und Handelskammer Essen, Postfach 10 17 55, D-4300 Essen

Data di pubblicazione: 4. 6. 1991

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.